

che in primo luogo bisogna vedere se gli emendamenti sieno appoggiati...

PRESIDENTE. Questo è naturale.

ASPRONI... poichè sarebbe inutile discutere sopra quelli che non fossero appoggiati.

In secondo luogo io chiederò all'onorevole Panattoni ed alla Camera, in quale condizione si troverà la Commissione quando dovrà emettere il suo giudizio sopra emendamenti improvvisati? Se si trattasse di emendamenti di parole, di forma, pazienza; ma se venissero a colpire la sostanza, come farà la Commissione? Improvviserà il suo giudizio? Ma molti si riserbano di farne dei nuovi come l'onorevole Panattoni; allora andremo alle calende greche, perchè ognuno che vorrà differire questa discussione vi proporrà un emendamento.

Oramai la coscienza della Camera è fatta. Questa legge bene o male è un passo: io non dico che sia perfetta, nè abbiamo inteso di fare un'opera perfetta; ma coloro che hanno interesse di fare un passo, io li prego a far risparmio di molte parole. Coloro che hanno interesse che non sia votata, capisco che vi facciano dei discorsi inutili e vi mettano una miriade di emendamenti (*Bénissimo! a sinistra*), affinchè questa legge non abbia più luogo. Se la Camera vuol votarla abbrevi la discussione: se no, ricadrà nella conservazione del passato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella aveva presentato insieme coll'onorevole De Boni un emendamento; io non lo richiamo di nuovo a svolgerlo, perchè lo ha già sviluppato l'onorevole De Boni.

MAZZARELLA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, in ordine della libertà di coscienza, noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Boncompagni propone di sostituire all'articolo primo il seguente:

« Saranno estese a tutto il regno le disposizioni della legge 29 maggio 1855, circa le collegiate e benefici semplici, soppressi per effetto di quella legge in Piemonte e poi nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria, ma esistenti ancora dove quella legge non fu mai pubblicata. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

MASSARI G. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

MASSARI G. Mi pare che, prima di domandare se è appoggiato, chi l'ha proposto abbia il diritto di svolgerne le ragioni, altrimenti non si sa cosa si vota.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boncompagni.

BONCOMPAGNI. Le due leggi del 29 maggio 1855 e del 7 luglio 1866 hanno poste le basi del nostro diritto pubblico in ordine ai beni ecclesiastici. La Commissione viene a proporvi col suo primo articolo un nuovo

principio, il quale non era sancito nè nell'una, nè nell'altra di queste due leggi. Questo nuovo principio si trova espresso in tutto il suo rigore a pagina 15 della relazione: « La Commissione credette dovessero colpirsi tutti indistintamente i corpi morali ecclesiastici e religiosi nel più ampio significato della parola. »

Questo è il principio che io combatto; per mantenere il principio che le leggi anteriori avevano stabilito, propongo il mio emendamento.

La proposizione della Commissione si fonda su quella dottrina molte volte messa innanzi in questa discussione, che gli enti morali ricevono la loro personalità dalla legge civile, e che la legge civile può loro toarla.

A questo principio io non contrasto. Ammetto la sua applicazione, ma dico che la medesima deve contenersi in certi confini. Affermo che l'applicazione di questo principio non può aver luogo in un Governo che si informi allo spirito di libertà e di giustizia, se non allorquando la conservazione di un ente morale dà luogo a gravi inconvenienti, allorquando la sua abolizione è prescritta da gravissimi motivi d'ordine pubblico. Questi motivi d'ordine pubblico la Commissione crede di averli trovati.

I medesimi stanno espressi a pagina 19 della relazione. In essa dice che queste istituzioni « non rappresentano più consuetudini che possano interamente sfuggire a quelle taccie di cui sono fatte meritamente segno, anche presso gli uomini informati al vero spirito di sincera religione. »

Lasciatemi esporre brevemente come sia stato introdotto fra noi il principio della libertà religiosa. Io credo che il principio di libertà religiosa non sia sancito dal nostro Statuto. Lo Statuto dice: « La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati. » Tollerare vuol dire sopportare ciò che si vorrebbe far cessare; ciò che si procura di restringere nei più ristretti confini, non vuol dire libertà.

Mi si consenta di aggiungere una considerazione. Con la più grande riverenza, colla più grande gratitudine all'augusto e magnanimo monarca che largì lo Statuto, porto fermissima persuasione che questa libertà religiosa non fosse nelle sue intenzioni. La libertà religiosa è un portato del buon senso del popolo italiano.

Entrando nella vita libera, il popolo italiano sentì che non conveniva alla condizione del viver libero, che il legislatore pigliasse alcuna ingerenza nel prescrivere o vietare gli atti che si riferiscono al culto.

Che cosa importa questa libertà religiosa? Importa che non sia frapposto veruno impedimento, nessuna difficoltà nell'esercizio del culto.

Qual è il vantaggio che reca la libertà religiosa al consorzio civile?

Questo vantaggio, che i dissensi civili, le discrepanze